

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso o collegato, anche nelle ipotesi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 e dell'articolo 197-bis sono valutate come prova solo se confermate da ulteriori elementi di prova documentale e testimoniale che ne confermino l'attendibilità. »

4. 01. Saponara.

(A.C. 463 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità fino alla fine dell'articolo.

5. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e 357, comma 2, lettere a) e b) con le seguenti: e 357, comma 2, lettera b).

5. 2. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197 – (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). 1. – Salvo quanto previsto dall'articolo 197-bis, non possono essere assunti come testimoni:

- a*) l'imputato nel medesimo processo;
- b*) le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12;
- c*) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197. - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

- a*) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento

connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b);

c) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.

2. Tuttavia, qualora l'imputato nel medesimo procedimento, in un procedimento connesso o collegato, renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume l'obbligo di rispondere davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti, e di dire la verità ».

6. 2. Pecorella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 5 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), dopo le parole: nei loro confronti aggiungere le seguenti: sia stato emesso decreto di archiviazione o.

0. 6. 5. 3. Pisapia, Giordano.

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

*0. 6. 5. 1. Pecorella, Vito.

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

*0. 6. 5. 2. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197 - (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;

c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ».

6. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: Salvo quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla lettera d) dell'articolo 64 e.

6. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non sia indicato come teste su fatti che concernono la responsabilità di altri.

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), ultima ipotesi.

6. 4. Marotta.

(A.C. 463 – sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 197-bis. – (*Testimonianza dell'imputato*). – 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza, divenuta irrevocabile, di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto al comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di testimonianza di persona imputata in un procedimento collegato.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.**

Sopprimerlo.

7. 3. Pecorella.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 7
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 7. 7, comma 1, sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

***0. 7. 7. 1.** Pecorella, Vito.

All'emendamento 7. 7, comma 1, sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

***0. 7. 7. 2.** Parenti, Crema.

All'emendamento 7. 7, comma 3, sostituire la parola: condanna con la seguente: sentenza.

0. 7. 7. 4. Pisapia, Giordano.

All'emendamento 7. 7, sopprimere il comma 4.

0. 7. 7. 3. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 197-bis. – (*Soggetti giudicati per reato connesso e collegato che assumono gli obblighi del testimone*). – 1. L'imputato per un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lett. b), può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è designato un difensore di ufficio.

3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli 368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione all'oggetto delle dichiarazioni ».

7. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 12 aggiungere le seguenti: o ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b).

7. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è con le seguenti: e l'imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso indicato alla lettera b) dell'articolo 197, possono essere sentiti come testimoni quando nei loro confronti sia.

7. 4. Marotta.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nei suoi confronti aggiungere le seguenti: è stato emesso decreto di archiviazione o.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Imputati di reato connesso o collegato che assumono la posizione di testimone.

7. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

7. 5. Marotta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dette dichiarazioni saranno valutate ai fini della credibilità del dichiarante e come prove solo se confermate da elementi di prova di natura diversa.

7. 2. Saponara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. »

7. 01. Mantovano.

(A.C. 463 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato dall'articolo 195, anche d'ufficio »;

b) il comma 6 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 3. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: e che non possono assumere fino alla fine dell'articolo con le seguenti: a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, e l'imputato nel medesimo procedimento per le dichiarazioni precedentemente rese riguardanti fatti concernenti la responsabilità di altri, sono esaminati a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato dall'articolo 195, anche di ufficio;

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « ultima ipotesi ».

8. 2. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 1. Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere

utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato alla loro assunzione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili per impossibilità di natura oggettiva che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: soltanto se aggiungere le seguenti: l'imputato e.

9. 2. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: alla loro assunzione con le seguenti: all'assunzione della prova o se nei suoi riguardi fa stato la sentenza civile.

9. 4. Marotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di

ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni si chiede che siano acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo. Se le predette persone si astengono dal rispondere, le dichiarazioni non sono acquisite.»

9. 3. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 5, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, » sono soppresse.

9. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. »

9. 01. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - 1. Il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, compiuta dal giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero. »

10. 01. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Marotta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: hanno con la seguente: ha.

11. 2. Mantovano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 328-bis. (*Giudice dell'udienza preliminare*) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare. »

11. 01. Carotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del o dei responsabili.

11. 02. Biondi, Costa.

(A.C. 463 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 362 – (*Assunzione di informazioni*) 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono ri-

ferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFI-
CATO

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. - 1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369. - 1. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ai sensi degli articoli 360, 364 e 365, e comunque entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro degli indagati, il pubblico ministero invia per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e luogo del fatto e con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. »

12. 01. Saponara.

(A.C. 463 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. All'articolo 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: « nell'articolo 210 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 197-bis e 210 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. La Commissione.

(A.C. 463 — sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ».

(A.C. 463 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale utilizzato per le contestazioni ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: utilizzato con le seguenti: nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate.

15. 1. Pisapia.

(A.C. 463 — sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 500. — *(Contestazioni nell'esame testimoniale)*. 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Quando, anche per la modalità della deposizione o per altre circostanze, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché deponga il falso, le dichiarazioni lette per la contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della decisione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 5.

4. Quando, anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è

stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone che rifiuti di rispondere sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della decisione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 5.

5. Sull'acquisizione di cui ai commi 3 e 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.

7. Fuori dai casi di cui ai commi 3 e 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal teste sono acquisite al fascicolo del dibattimento ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonché le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.

16. 4. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pecorella.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;

al comma 7, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

16. 10. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Quando sia provato che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché deponga il falso, ovvero sia reticente, le dichiarazioni lette per le contestazioni sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

16. 5. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Quando, anche per le modalità *fino a:* elementi concreti *con le seguenti:* Se sussistono concreti elementi.

16. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per la modalità della deposizione *con le seguenti:* sulla base di quanto è emerso in dibattimento.

16. 9. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Quando, anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono *con le seguenti:* Se sussistono.

16. 2. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , anche per le circostanze emerse nel dibattimento,

16. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e sono valutate ai fini della decisione.

16. 7. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il giudice fino a: concreti *con le seguenti:* decide senza ritardo il presidente del tribunale svolti gli accertamenti ritenuti necessari sugli elementi concreti forniti dalle parti.

16. 3. Saponara.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

3-bis. Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti.

16. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale le parole: « dell'articolo 500, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 500, comma 2 ».

17. 1. La Commissione.

(A.C. 463 – sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. – (*Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri imputati, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è pos-

sibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

4. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto a quanto dichiarato in dibattimento, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità della persona che le ha rese.

5. Alle ipotesi previste dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500.

6. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 3.

18. 4. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: a richiesta di parte aggiungere le seguenti: ne dispone la citazione e, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, ne.

18. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

18. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole: si avvalga della facoltà di non rispondere con le seguenti: non risponda.

18. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

18. 6. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 5.

18. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 500.

18. 3. Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si

è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, ovvero quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo ».

2. Il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è abrogato.

19. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, ovvero quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. »

dittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. »

2. Il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è abrogato.

19. 02. Pisapia.

(A.C. 463 - sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o

sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, anche se nei confronti della persona calunniata non viene o non può essere iniziato procedimento penale. Alla stessa pena soggiace chi, con dichiarazioni rese in un procedimento penale, riferisce intenzionalmente fatti o circostanze non corrispondenti al vero riguardanti la posizione di altre persone. »

20. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

L'articolo 372 del codice penale è così sostituito:

Dichiarazioni false o reticenti.

« Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, lettera c) del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Si procede con rito direttissimo. »

20. 04. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale.

Se il testimone, nella fase dibattimentale di un processo penale, non risponde a domande su fatti o circostanze su cui ha reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, si procede con giudizio direttissimo ».

20. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale ».

20. 03. Pisapia.

(A.C. 463 – sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 377-bis. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: alla autorità giudiziaria fino a: facoltà di non rispondere con le seguenti: al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri.

21. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. - 1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole « 2-ter » sono soppresse.

21. 04. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. »

22. 01. Mantovano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis - 1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

22. 02. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si

applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

(A.C. 463 – sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. - 1. È istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell'udienza preliminare.

2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare di cui al

comma 1 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni.

3. La funzione di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale.

4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata l'azione penale.

24. 01. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 25)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. Pisapia.

MOZIONI: FEI ED ALTRI N. 1-00481 E GIOVANNI BIANCHI ED ALTRI N. 1-00482 CONCERNENTI LE VICENDE DEL POPOLO ARMENO DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

considerato che:

durante la Prima Guerra Mondiale, a causa degli scontri sanguinosi avvenuti tra l'Impero Ottomano e la Russia zarista, tutti i popoli della regione, soprattutto gli armeni, patirono grandi sofferenze e subirono gravi perdite;

l'argomento è di estrema sensibilità, come è emerso recentemente anche durante le udienze del congresso degli Stati Uniti, dove gli storici intervenuti non sono riusciti ad accordarsi sulla conformità dell'uso della definizione di « genocidio » per gli eventi e i fatti accaduti allora;

la crisi crescente, su tale argomento, assume dimensioni minacciose sia per gli interessi della popolazione della Repubblica Armena, che per la stabilità della regione del Caucaso,

impegna il Governo:

a favorire la convocazione di una riunione scientifica volta ad accertare pienamente le realtà storiche, chiedendo a tutti gli Stati, a cominciare dalla Repubblica di Turchia, di mettere a disposizione

degli studiosi di storia, degli storici e dei ricercatori, i loro archivi senza alcuna limitazione;

ad impegnarsi a portare avanti una mediazione per la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia.

(1-00481) « Fei, Peretti, Pagliuzzi, Frattini, Delmastro delle Vedove, Biondi, Costa, Niccolini, Frau, Martino ».

(11 ottobre 2000)

La Camera;

premesso che:

le vicende che investirono la regione transcaucasica durante la prima guerra mondiale produssero conseguenze drammatiche in particolare sul popolo armeno che subì eccidi e patì sofferenze atroci;

la considerazione rigorosa di quegli avvenimenti – sulla base di un ulteriore approfondimento del contesto storico e delle responsabilità da realizzare nel corso di un incontro internazionale di studiosi ed esperti di riconosciuta fama – può contribuire ad accrescere l'impegno per promuo-